

A questa stregua, non sembra contestabile l'esattezza della conclusione secondo cui la sentenza iraniana di divorzio che si basa sul colpevole comportamento della moglie è, sia pure parzialmente, contraria alla sentenza di separazione emessa *inter partes* da un Tribunale italiano per colpa esclusiva del marito, trattandosi, per l'appunto, di conclusioni opposte in materie del tutto analoghe che implicano uguaglianza di indagini e di conclusioni.

Le spese seguono la soccombenza...

P.Q.M., la Corte, *contrariis reiectis*, respinge la domanda relativa alla dichiarazione di efficacia in Italia della sentenza di divorzio emessa *inter partes* dal Tribunale di Teheran il 29 giugno 1972 e condanna Galtchi Rabbi al pagamento delle spese di causa...

Rivista di diritto internazionale privato e processuale

1975, No. 3,

It no. 11

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, sentenza 13 dicembre 1974

Presidente, AVITABILE - Consigliere Rel., LONGO

P. M., ALTIERI (concl. conf.)

Ditte Frey, Milota, Seitelberger (avv. Internicola, Cevidalli) contro Ditta F. Cuccaro e Figli (avv. Parrella).

L'art. III della convenzione di New York del 10 giugno 1958 sul riconoscimento delle sentenze arbitrali, secondo il quale per il riconoscimento e la esecuzione delle sentenze arbitrali da essa contemplate non devono essere stabilite « condizioni sensibilmente più rigorose, né spese di giustizia sensibilmente più elevate di quelle che sono stabilite per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali », non comporta la assimilazione della sentenza arbitrale straniera, al fine della sua esecuzione in Italia, al lodo reso in sede di arbitrato rituale ai sensi dell'art. 822 cod. proc. civ.

La clausola compromissoria con la quale un cittadino austriaco e un cittadino italiano intendano devolvere le controversie tra loro insorte alla cognizione del Tribunale arbitrale della Borsa Merci di Vienna, deve, per effetto dell'art. II della convenzione di New York del 10 giugno 1958, essere convenuta per iscritto.*

* Sul problema della efficacia in Italia delle sentenze del tribunale arbitrale della Borsa Merci di Vienna, cfr. in particolare LUZZATTO, *Sull'efficacia in Italia di un provvedimento del tribunale arbitrale presso la Borsa merci di Vienna*, in questa Rivista, 1965, p. 90 ss.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Le ditte Robert Frey, con sede in Vienna, Wasagasse 2, Eugen Milota, in persona del legale suo rappresentante Gerard Kruppa, con sede in Vienna 1050 Franzensgasse 12, Alfred Vesely, con sede in Vienna 1010, Malestrabe 3, e la società in accomandita semplice Leo Seitelberger, in persona della proprietaria Lotte Seitelberg, con sede in Admont 23 (Austria), con citazione del 27 febbraio 1973, espongono che: 1) con distinti contratti rispettivamente in data 20 febbraio 1971, 15 gennaio 1971, 17 febbraio 1971 e 27 aprile 1971, tutti con la mediazione di Ewald Welde di Vienna, avevano venduto alla ditta Francesco Cuccaro e figli, con sede in Caserta, quattro partite di legname, e precisamente la Ditta Frey per il prezzo di scellini 55084, la ditta Milota per il prezzo di lire 1.847.306, la ditta Vesely per il prezzo di scellini austriaci 64.909,85 e la s.a.s. Seitelberger per il prezzo di lire 2.021.005;

2) esse istanti avevano adempiuto alle obbligazioni contrattuali, mentre la compratrice solo in parte, e con molto ritardo, aveva pagato il prezzo pattuito, per cui le venditrici erano state costrette a convenire la ditta Cuccaro innanzi al tribunale arbitrale della Borsa merci di Vienna in virtù della clausola, inserita nei quattro contratti, secondo cui le eventuali controversie nascenti in sede di esecuzione degli stessi sarebbero state devolute alla cognizione del tribunale anzidetto;

3) l'autorità adita, in contumacia della ditta convenuta, con tre distinte sentenze del 16 maggio 1972 e con altra del 17 dicembre 1971 aveva condannato la compratrice a pagare rispettivamente alla ditta Frey la somma di 4240 scellini austriaci, con gli interessi al tasso del 9% dal 28 aprile 1972 al saldo, oltre le spese di causa liquidate in scellini 1162; alla ditta Milota la somma di lire 151.41 e scellini 3967 con gli interessi al tasso dell'8% sull'intero importo dal 1° maggio 1972 al saldo, oltre le spese legali, liquidate in scellini 1848; alla s.a.s. Seitelberger la somma di lire 369.670, con gli interessi al tasso del 9% dal 28 aprile 1972, oltre le spese di lite liquidate in scellini 1507; alla ditta Vesely la somma di scellini austriaci 6.664,29 con gli interessi al tasso del 9% dal 19 aprile al 1° dicembre 1971 sull'importo totale di scellini 64.904,85 e dal 2 dicembre 1971 al saldo sul residuo debito di scellini 6.664,29, oltre le spese processuali liquidate in scellini austriaci 2.738,70;

4) la sola ditta Seitelberger aveva ricevuto in data 28 aprile 1972, un pagamento parziale che aveva ridotto a lire 142.670 il residuo suo debito.

Premesso ancora che le quattro sentenze, non impugnate, erano passate in giudicato, le prime tre il 5 giugno 1972 e la quarta il 24 gennaio 1972, le istanti convenivano innanzi a questa Corte di Appello la ditta Francesco Cuccaro e figli, in persona di Luigi e Pietro Cuccaro, per sentir dichiarare, ai sensi dell'art. 796 ss. cod. proc. civ., l'efficacia in Italia delle anzidette sentenze, con la condanna della convenuta al rimborso delle spese di lite.

Dichiarata la contumacia della convenuta, la causa era per la decisione rimessa al collegio, che, con ordinanza del 31 ottobre 1973, sulle con-

WORLDWIDE
CONVENTION.ORG

verone fiscal
Q

92-100000

clusioni del P. G., disponeva la rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione, non rilevandosi dalla relata il rapporto intercorrente tra la persona del ricevente e il destinatario dell'atto medesimo.

Procedutosi a tanto, a cura delle ditte istanti, si costituiva la ditta Francesco Cuccaro e figli, in persona di Luigi Cuccaro, il quale, resistendo alle avverse domande, chiedeva in linea primaria dichiararsi la invalidità ed inefficacia in Italia delle sentenze, oggetto della domanda di delibazione, rese dal Tribunale arbitrale della Borsa Merci di Vienna, e, in via gradata, stante la propria contumacia in quei giudizi, procedersi al riesame del merito delle controversie, dichiarandosi la inesistenza di alcun debito della convenuta nei confronti delle ditte istanti.

Previa esibizione *hinc et inde* di ulteriore documentazione, all'udienza collegiale del 5 novembre 1974, rese dalle parti e dal P. G. le conclusioni trascritte in epigrafe, la causa era riservata per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE. I quattro episodi negoziali oggetto della presente unica istanza di delibazione, per ciò che attiene alla efficacia nel territorio dello Stato delle quattro sentenze austriache che su esse decisero, mutuano la loro regolamentazione giuridica dalla convenzione di New York del 10 giugno 1958, cui l'Italia ha aderito con legge 19 gennaio 1968, n. 62. Convenzione la quale, per il suo carattere di specialità, per quanto concerne sue disposizioni eventualmente contrastanti con quelle dell'ordinamento giuridico statale, prevale su queste ultime aventi carattere di generalità (cfr. Cass. 5 gennaio 1972 n. 16).

Ed è proprio con riferimento a tale convenzione, di cui entrambe le parti sotto opposte angolazioni invocano l'applicazione, che la ditta Cuccaro eccepisce la carenza di ogni potere di questa Corte a conoscere della presente controversia.

Richiama in proposito la convenuta l'art. III della convenzione medesima, secondo cui per il riconoscimento e la esecuzione delle sentenze arbitrali straniere alle quali si applica detta Convenzione non debbono essere stabilite « condizioni sensibilmente più rigorose, né spese di giustizia sensibilmente più elevate di quelle che sono stabilite per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali ».

Sulla base di tale premessa si sostiene che alle sentenze arbitrali di cui chiedesi la delibazione dovrebbe essere data esecuzione in Italia con decreto del Pretore a norma dell'art. 825 cod. proc. civ.

L'eccezione è priva di pregio giuridico.

Essa fondasi infatti sull'erronea assimilazione della sentenza arbitrale straniera al lodo reso in sede di arbitrato rituale a norma degli art. 822 ss. cod. proc. civ., laddove trattasi di due istituti profondamente diversi.

Ad evidenziare tale differenza è indicativo il rilievo che il lodo, in quanto tale, non è ancora sentenza (arbitrale), ma ne acquista il valore e

deposers
- invalidating
arbitral award

= 798 default

NYC preced

Δ:
CA compet?

Art III

825 not appl

≠ arbitral
award

l'efficacia solo in forza e per effetto del decreto pretorile di esecutorietà.

In altri termini, ai fini dell'assimilazione della sentenza arbitrale straniera a quella arbitrale statutale, la tesi della convenuta fondasi sull'errata premessa che il lodo sia da considerare sentenza (arbitrale) ancor prima del decreto di esecutorietà, che è, invece, condizione indefettibile perché esso assurga, nel campo del diritto, al rango di sentenza.

Né in contrario varrebbe obiettare che, così opinando, la normativa di cui all'art. III di quella Convenzione sarebbe priva di utilità, perché non avrebbe modo di trovare applicazione nel nostro ordinamento giuridico, che non conosce altre ipotesi di sentenze arbitrali.

L'argomento è solo apparentemente *passivo*, in quanto va osservato in contrario che hanno dato vita o prestato adesione a quella Convenzione vari altri Stati, negli ordinamenti giuridici di molti dei quali (ad esempio l'Austria) certamente trova collocazione la sentenza arbitrale; sentenza alla cui regolamentazione, per ciò che attiene al rigore delle forme e alla entità della spesa ai fini della loro esecutorietà, vanno assoggettate, come disposto dal citato art. III, le sentenze arbitrali « straniere », rese cioè negli altri Stati aderenti a quella Convenzione nelle forme e col rito di cui ai rispettivi ordinamenti.

Non senza altresì rilevare - nella non concessa ipotesi dell'assimilazione del lodo, come tale, alla sentenza arbitrale straniera - l'impossibilità pratica di dare esecutorietà a quest'ultima nei modi di cui all'art. 825 cod. proc. civ., anziché col rito di cui agli articoli 796 ss., atteso che essa nel primo caso, ai fini del decreto di esecutorietà, dovrebbe essere depositata da uno degli arbitri della cancelleria della pretura (quale?) entro il quinto giorno dalla data della sottoscrizione. Procedimento, questo, che, estraneo alla convenzione, non può che svolgersi necessariamente nell'ambito dell'ordinamento statutale e con riguardo al solo lodo arbitrale, reso nel territorio dello Stato.

Ed infine, neppure va trascurato che la Convenzione prevede, agli artt. V e VI, per le sentenze arbitrali straniere, la possibilità di un contraddittorio nell'atto stesso in cui di esse chiedesi il riconoscimento e l'esecuzione in uno degli Stati aderenti; laddove la funzione riconosciuta al Pretore è quella di attribuire immediatamente al lodo, senza contraddittorio, forza esecutiva, dopo un controllo meramente formale, riconoscendosi alle parti interessate solo in una fase successiva la facoltà di impugnazione, entro i limiti e con le modalità di cui agli artt. 827 ss. cod. proc. civ.

Ciò precisato, l'autonomia dei quattro contratti oggetto delle sentenze arbitrali in esame impone, ai fini della decisione, uno specifico riferimento alle singole vicende negoziali, in relazione alle quali il rapporto contrattuale avuto dalla convenuta con le ditte Milota e Seitelberger si diversifica da quello avuto con le ditte Frey e Vesely.

È indubbio, anzitutto, che la ditta Cuccaro, in tutti e quattro i contratti è entrata in rapporto con le venditrici attraverso la mediazione di

825 not praticata

- deposit 5 days
- when one
- again 10/16

825
- not contradictory
(Arts V + VI)

only impugnation

Ewald Welde, agente in Vienna, cui per conto e nell'interesse della compratrice erasi rivolto il mediatore italiano Morleni. BROKER

È altresì pacifico che i quattro contratti hanno avuto esecuzione, per quanto attiene all'obbligazione assunta dal venditore, con la consegna della merce al vettore in territorio austriaco (cui ha fatto seguito in Italia la ricezione della merce medesima da parte della ditta compratrice).

Dalle esibite sentenze rese dal Tribunale della Borsa merci di Vienna, oggetto dell'istanza di delibazione, la condanna della compratrice al pagamento degli importi in esse indicati in favore delle ditte venditrici concerne il saldo del residuo prezzo, gli interessi maturati e, per la sola ditta Vesely, anche il danno conseguente a fluttuazione valutaria dei cambi.

I quattro contratti, predisposti su schema unico dal mediatore Welde per conto delle venditrici austriache, contengono l'annotazione: « il presente contratto è basato sugli usi austriaci del commercio del legno. Nel caso di controversie le parti si sottomettono al Tribunale arbitrale della Borsa Merci di Vienna... L'acquirente e il venditore firmano ciascuno due esemplari del presente contratto e li rimandano alla ditta Ewald Welde e Co. ».

Risulta dagli atti del fascicolo della compratrice che solo per i contratti conclusi con le ditte Milota e Seitelberger la compratrice restituì al Welde i due esemplari firmati; il che non avvenne per i contratti con le ditte Frey e Vesely, tanto vero che nel fascicolo della convenuta risultano affollati, per ciascuno dei detti due ultimi contratti, i tre esemplari alla stessa rimessi dal mediatore austriaco (uno solo dei quali sarebbe dovuto rimanere in possesso della compratrice).

Tanto premesso, è indubbia — per ciò che concerne i contratti Milota e Seitelberger — la operatività giuridica della clausola compromissoria accettata dalle parti contraenti e in virtù delle quali esse si obbligavano a sottomettere al Tribunale della Borsa merci di Vienna eventuali controversie nascenti in sede di esecuzione dei contratti medesimi.

Per vero il principio sancito dall'art. 2 del codice di rito, relativo alla inderogabilità convenzionale della giurisdizione italiana in favore di arbitri che pronuncino all'estero, resta superato dall'adesione dell'Italia alla succitata Convenzione di New York del 10 giugno 1958, il cui art. II n. 1 dispone: « Chacun des Etats contractants reconnaît la convention écrite par laquelle les parties s'obligent a soumettre à un arbitrage tous les différends ou certains des différends qui se sont élevés ou pourraient s'élever entre elles au sujet d'un rapport de droit déterminé, contractuel ou non contractuel, portant sur une question susceptible d'être réglée par voie d'arbitrage ». Il comma successivo dello stesso articolo, al fine di evitare possibili contrastanti interpretazioni della « convention écrite » menzionata nel precedente comma, precisa altresì che essa deve intendersi come « une clause compromissoire insérée dans un contrat, ou un compromis, signés par les parties ou contenu dans un échange de lettres ou de télégrammes ».

Austria

Signed return

return only 2

Incontro di volontà, questo, che in forma scritta, come prescritto dalla surriportata norma, deve ritenersi attuato, per i contratti conclusivi con le ditte Milota e Seitelberger, a seguito della restituzione, previa debita sottoscrizione, dei due schemi di contratti al Welde da parte della compratrice.

A diversa conclusione deve invece pervenirsi in ordine ai contratti intervenuti con le ditte Frey e Vesely, stante la mancata restituzione al Welde, da parte della convenuta, di quella proposta di contratto. Il che è ostativo alla chiesta delibazione delle correlative due sentenze arbitrali austriache.

Gli attori, sulla premessa che i contratti si sarebbero conclusi e avrebbero avuto esecuzione in Austria, con la conseguente necessità di applicare quella legge nazionale, sostengono che suscettibili di delibazione sono anche le due sentenze arbitrali aventi ad oggetto i contratti Frey e Vesely, indipendentemente dalla mancata sottoscrizione della clausola compromissoria da parte della compratrice; ciò in quanto la *lex loci* in cui essa è stata redatta non ne richiede la forma scritta.

La tesi non merita adesione.

È principio pacifico che sulle norme interne dei singoli Stati prevalgono quelle contenute nei contratti internazionali alla cui osservanza essi si sono impegnati.

Quale corollario discende che la clausola compromissoria (in forza della quale le ditte austriache hanno ritenuto di poter devolvere alla cognizione del Tribunale arbitrale viennese le controversie insorte con la compratrice Cuccaro) non può essere convenuta che per iscritto, riguardando la giurisprudenza richiamata dagli attori la diversa ipotesi in cui lo Stato, la cui legge non richieda l'accettazione scritta della clausola compromissoria, non sia aderente a convenzione internazionale che per i rapporti con cittadini esterni imponga a tal fine la pattuizione scritta.

Per contro è del pari infondata l'opposta tesi della convenuta, che allo scopo di sottrarre anche i contratti Milota e Seitelberger alla cognizione del tribunale arbitrale viennese e quindi contestare alle venditrici la facoltà di richiedere la delibazione in Italia delle correlative due sentenze, sostiene che nella specie sarebbe da escludere l'avvenuta conclusione dei due contratti, in quanto - al pari di quanto avvenuto per le ditte Frey e Vesely - difetterebbe l'*in idem consensus* per essere stato il relativo formulario predisposto non dalle venditrici, ma dal mediatore Welde; il quale avrebbe curato l'invio di essi in tre originali a ciascuna delle parti, richiedendo la restituzione di due esemplari firmati. Il che - si sostiene - condurrebbe ad escludere che ai formulari così predisposti possa riconoscersi valore di contratto pur dopo la sottoscrizione della compratrice e la restituzione di essi al Welde; e ciò perché agli stessi, anche se sottoscritti andrebbe riconosciuto il mero « valore di certificazione scritta di una contrattazione avvenuta

returned contract
valid consen

not for not
returned contracts

7s, valid under
lex loci

cr: rejects

Δ: broken ->
no consensus

nuta per via orale, attraverso le ambascerie dei vari mediatori (Morleni e Welde) ».

Siffatta ricostruzione della vicenda negoziale trascura il preciso dettato del citato art. II n. 2 della Convenzione 1 giugno 1958, ai sensi del quale per « convention écrite » deve intendersi « una clausola compromissoria inserita in un contratto, o un compromesso, firmati dalle parti o contenuti in uno scambio di lettere o di telegrammi ». Norma la cui dizione letterale impone – quanto ai contratti Milota e Seitelberg – di riconoscere ai formulari debitamente sottoscritti dalla compratrice, tra l'altro, il valore di adesione scritta alla proposta clausola compromissoria, ancorché sul punto l'incontro della volontà delle parti contraenti sia avvenuto per il tramite e in mani del mediatore Welde, cui sia i venditori che la compratrice – quest'ultima attraverso anche l'opera del mediatore Morleni – avevano demandato la funzione di trait d'union delle rispettive manifestazioni di volontà.

/// Ciò precisato, rileva la Corte, in ordine alle sentenze arbitrali relative ai contratti Milota e Seitelberger, le uniche suscettibili di delibazione, che ricorrono le condizioni tutte di cui all'art. 797 cod. proc. civ. perché alle stesse possa essere riconosciuta efficacia in Italia, come è dato rilevare dalla documentazione prodotta dalle due dette venditrici, la cui concludenza – per ciò che attiene alla specifica indagine – non viene peraltro contestata dalla convenuta. Non senza rilevare altresì che il principio stabilito dal menzionato art. II n. 2 della Convenzione, che per la validità ed efficacia della clausola compromissoria richiede il solo accordo scritto, rende superflua, ai fini dell'accertamento della competenza giurisdizionale del giudice straniero di cui al n. 1 del citato art. 797, l'indagine sul luogo di conclusione del contratto; indagine necessaria invece – qualora fosse mancata una operante clausola compromissoria – ai fini della individuazione della lex loci ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 delle preleggi.

È infine preclusa la domanda di riesame del merito proposta, a mente dell'art. 798 cod. proc. civ., dalla ditta Cuccaro rimasta contumace, pur dopo rituale citazione, nel giudizio arbitrale.

Premesso infatti che le norme dell'ordinamento italiano cedono, per il loro carattere di generalità, di fronte alle differenze specifiche convenzioni internazionali, alle due sentenze arbitrali potrebbe negarsi nel territorio dello Stato riconoscimento ed efficacia nelle sole ipotesi previste dall'art. V della surrichiamata convenzione. La quale consente al convenuto di eccepire solamente la eventuale incapacità delle parti, la mancata conoscenza della designazione dell'arbitro o della procedura arbitrale, l'estraneità dell'oggetto della sentenza alla causa arbitrale o al compromesso, la non conformità della costituzione del Collegio arbitrale alla Convenzione e alla legge.

Questioni tutte estranee alla tematica di merito prospettata dalla convenuta, la quale, onde sottrarsi al pagamento del residuo dovuto, oltre ad eccepire una mai avvenuta sua costituzione in mora, contesta l'avversa

798
(default)
not appl.

1)
NUEs
only ground
of Art. V

pretesa unicamente sotto il profilo della mai prestata adesione scritta alla clausola compromissoria, articolando al riguardo, nella comparsa di risposta, una prova per testi su circostanze ormai inconferenti perché già innanzi esaminate favorevolmente alla tesi sostenuta da essa compratrice.

Quanto alla regolamentazione delle spese giudiziali, la detta Cuccaro va condannata al rimborso delle spese giudiziali in favore delle ditte Milota e Seitelberger, come liquidate in dispositivo; giustifica invece la totale compensazione delle spese tra la Cuccaro e le ditte Frey e Vesely la circostanza che i relativi contratti di vendita del legname hanno avuto comunque sostanziale esecuzione da parte delle fornitrici, rimaste creditrici, nei confronti della compratrice delle somme oggetto di condanna di cui alle sentenze arbitrali, pur se non suscettibili di delibazione.

P.Q.M., la Corte, in parziale accoglimento della domanda proposta con citazione del 27 febbraio 1973, così provvede:

1) dichiara efficaci nella Repubblica Italiana le sentenze rese in data 16 maggio 72 dal Tribunale arbitrale della Borsa merci di Vienna rispettivamente nelle controversie tra la ditta Eugen Milota, in persona del legale suo rappresentante Gerhard Kruppa, con sede in Vienna 1050 Franzensgasse 12 e la società in accomandita semplice Leo Seitelberger, in persona della proprietaria Lotte Seitelberger, con sede in Admont 23 (Austria), contro la ditta Francesco Cuccaro e figli, in persona di Luigi Cuccaro - industria e commercio legnami - con sede in Caserta Viale Carlo 3;

2) rigetta la domanda di delibazione delle sentenze rese in data 17 dicembre 1971 e 16 maggio 1972 dal Tribunale arbitrale della Borsa merci di Vienna rispettivamente nelle controversie tra la ditta Alfred Vesely, con sede in Vienna 1010, Malestrasse 3, e la ditta Robert Frey, con sede in Vienna, Wasagrasse 2, contro la stessa ditta Francesco Cuccaro e figli, in persona di Luigi Cuccaro;

3) condanna la ditta Francesco Cuccaro e figli al rimborso, in favore della ditta Eugen Milota e della s.a.s. Leo Seitelberger, delle spese...;

4) dichiara compensate le spese giudiziali tra la stessa ditta Francesco Cuccaro e figli e le dette ditte Alfred Vesely e Robert Frey.